

## TI\_GERICHTE 30.2003.167 vom 25. April 2003

TI Tribunale d'appello, 2003-04-25, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti\\_gerichte\\_30.2003.167](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_30.2003.167)

FR: TI\_GERICHTE 30.2003.167 du 25 avril 2003

IT: TI\_GERICHTE 30.2003.167 del 25 aprile 2003

### Erwägungen

#### E. 1

prima frase ONC gli autoveicoli leggeri immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione comandata e il cui genere di costruzione permette velocità massime di 50 km/h e oltre, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico, e gli autoveicoli immatricolati in Svizzera, equipaggiati di un motore ad accensione per compressione, per quanto concerne le emissioni di gas di scarico e di fumo, devono essere sottoposti al servizio di manutenzione; che chiunque viola le disposizioni dell'ONC è punito – se non è applicabile alcun'altra disposizione penale – con l'arresto o con la multa (art. 96 ONC); che la Sezione della circolazione ha sanzionato l'insorgente, come detto, per avere omesso di sottoporre il proprio veicolo al controllo periodico del sistema antinquinamento; che l'ultimo servizio di manutenzione, avvenuto il 7 settembre 1999, era scaduto nel settembre 2001 (rapporto di contravvenzione steso dalla polizia comunale di \_\_\_\_\_; cfr. anche doc. C allegato al ricorso), ossia più di quindici mesi prima del controllo effettuato dalla polizia comunale il 15 gennaio 2003; che il ricorrente fa valere quanto segue: " dal 1998 la mia auto era fuori dal territorio svizzero. Il 15 gennaio 2003 la mia auto era parcheggiata a \_\_\_\_\_ perché dovevo fissare un appuntamento dal mio garagista per il controllo del collaudo che aspettavo a giorni. Allegato alla presente vi invio la copia del preavviso al collaudo e copia del documento gas di scarico. La mia auto è rimasta ferma in officina fino al momento del collaudo. Per ulteriori informazioni vi prego di indirizzarvi presso il Garage \_\_\_\_\_ SA, via \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_ ..."; che le giustificazioni addotte dal ricorrente non lo esimevano dall'obbligo di sottoporre il proprio veicolo al controllo antinquinamento, ove appena si consideri come non si vede – né il ricorrente spiega – in che modo il veicolo in rassegna sia giunto dall'Italia al parcheggio a \_\_\_\_\_ e poi al garage \_\_\_\_\_ di \_\_\_\_\_, senza circolare sul territorio svizzero; che la sanzione inflitta dalla Sezione della circolazione appare quindi – di per sé – giustificata; che si ritiene nondimeno opportuno, considerate le ragioni addotte dal ricorrente, ridurre la multa inflittagli a fr. 200.–, adeguare gli oneri di primo grado e soprassedere al prelievo di tasse e spese dell'odierno giudizio; che il ricorso va pertanto accolto in tale misura e la decisione impugnata riformata di conseguenza; per questi motivi, visti gli art. 8 cpv. 2, 57 cpv. 1, 103, 106 cpv. 1 LCS; 59 a cpv. 1 e 96 ONC; 1 segg. LPContr; pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto e la decisione impugnata è riformata nel senso che a \_\_\_\_\_ è inflitta una multa di fr. 200.–, oltre a una tassa di giustizia di fr. 40.– e alle spese di fr. 20.–. 2. Non si prelevano né tasse né spese dell'attuale giudizio. 3. Intimazione a: – \_\_\_\_\_, \_\_\_\_\_, – Sezione della circolazione, \_\_\_\_\_ . Il giudice: \_\_\_\_\_ La segretaria: \_\_\_\_\_ Avvertenza: contro il presente giudizio può essere interposto ricorso per cassazione alla Corte di cassazione del Tribunale federale di Losanna. Il ricorso deve essere depositato presso il Tribunale federale conformemente all'art. 273 PP entro 30 giorni dalla notifica (art.

272 PP).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.